

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale
del Demanio Marittimo e dei Porti

Roma, 22 febbraio 1966

Divisione I Sezione I
Prot. n. 511908/A.2.65

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

OGGETTO: Incremento del turismo - Tariffe balneari.-

Circolare n. 88

Serie II

Titolo: Demanio marittimo

ET TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
GENOVA

AL PROVVEDITORATO AL PORTO
VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
NAPOLI

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
PALERMO

e. p.c.:

AL MINISTERO DEL TURISMO
Direzione Gen. del Turismo
R O M A

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI
Piazza G. Belli, 2
R O M A

CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO.	
Prot. N.	6287
Data	1-5 MAR 1966
Cat.	1-8

L'utilizzazione turistico-balneare del demanio marittimo rappresenta il principale strumento di richiamo delle correnti turistiche straniere.

Le statistiche recentemente pubblicate sull'afflusso di turisti esteri in Italia nel 1965 dimostrano chiaramente quale importanza fondamentale abbia per la nostra bilancia dei pagamenti la voce del turismo.

Da ciò deriva la necessità che questa Amministrazione, nel regolare l'uso del demanio marittimo, tenga conto dell'opportunità di agevolare ed incrementare il flusso delle correnti turistiche e la loro permanenza nel nostro Paese, eliminando, nei limiti del possibile, tutti gli eventuali ostacoli che vi si frappongono.

./.

Con l'approssimarsi della nuova stagione balneare questo Ministero raccomanda pertanto a tutte le Autorità in indirizzo una scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate con le circolari 2 maggio, 8 giugno 1964 e 26 maggio 1965, aventi per oggetto "Utilizzazione delle aree demaniali marittime. Questioni concernenti il turismo".

Il Ministero del Turismo ha poi segnalato allo scrivente che uno dei motivi più frequenti di lamentela da parte di turisti stranieri è dato dal fatto che in alcune località balneari le tariffe degli stabilimenti sono troppo elevate e, spesso, ingiustificatamente sperequate rispetto a quelle di altri stabilimenti balneari, situati nella stessa località od in località vicine e con identiche caratteristiche di prestazioni o servizi.

Occorre pertanto evitare che i turisti stranieri da tali casi, che è da sperare non siano frequenti, traggano motivi per facili confronti con l'ospitalità a prezzi inferiori che altre Nazioni concorrenti, come la Spagna, possono offrire, anche se nessun altro Paese, come l'Italia, è dotato di tante ineguagliabili bellezze naturali ed artistiche.

A tale scopo, le Autorità in indirizzo, nell'esercizio dei poteri loro conferiti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione dello stesso in materia di polizia marittima, di vigilanza su tutte le attività che si svolgono sul demanio marittimo ed in particolare sull'esercizio delle concessioni balneari ed infine, in materia di tariffe (articoli 30 e 68 Cod. Nav.; 19, 27 e 59 Reg. Cod. Nav.), abbiano la massima cura di attenersi alle seguenti disposizioni:

1) le tariffe balneari, proposte dagli interessati, dovranno essere attentamente esaminate, al fine di eliminare i prezzi ingiustificatamente elevati e non rispondenti alle relative prestazioni e servizi e le sperequazioni pur esse ingiustificate tra stabilimenti con prestazioni dello stesso livello.

Detto esame dovrà essere effettuato avvalendosi della collaborazione degli Enti Provinciali del Turismo e degli altri Enti locali interessati. Dovranno poi sempre essere sentite le organizzazioni sindacali.

Le Autorità in indirizzo potranno costituire delle Commissioni aventi il compito di esaminare le tariffe e formulare proposte in materia e composte dai rappresentanti di detti Enti e Sindacati e presiedute dai Capi dei Compartimenti.

L'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ai Capi dei Compartimenti.

2) Le tariffe approvate, comprendenti tutte le possibili prestazioni o servizi, anche accessori, debbono essere pubblicate con manifesti chiari e non equivoci, facilmente comprensibili, ben leggibili e visibili al pubblico, da esporrsi accanto alle Casse dei singoli stabilimenti balneari.

Naturalmente, ogni singolo stabilimento dovrà esporre le tariffe che effettivamente applica, non anche quelle di altre categorie di stabilimenti, il che è causa di facili equivoci.

Le tariffe dovranno essere possibilmente pubblicate anche nelle lingue straniere più correnti.

3) Le Autorità in indirizzo dovranno esercitare la maggior possibile vigilanza, affinché le tariffe approvate corrispondano a quelle esposte al pubblico e siano effettivamente rispettate; le prestazioni ed i servizi siano corrispondenti alle tariffe praticate ed infine gli stabilimenti balneari offrano i necessari requisiti d'igiene, di pulizia, di funzionalità e di decoro esteriore.

Gli inadempienti saranno prima diffidati e successivamente a loro carico, se necessario, saranno applicate le sanzioni di legge.

4) Dovranno essere presi in considerazione gli eventuali reclami del pubblico.


Le Autorità in indirizzo esamineranno i suddetti reclami, effettueranno le necessarie ispezioni, e nel caso essi risultino fondati, adotteranno i provvedimenti previsti dalla legge.

Si resta in attesa di assicurazioni.

IL MINISTRO
F.to Spagnolli

Per Copia Conforme
Il Direttore di Divisione

R. J. J. J.



RA/tm